

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.1.2024 La Nuova Procedura Civile, 1, 2024 www.lanuovaproceduracivile.com

Centro Studi



www.dirittoavanzato.it

Riforma Cartabia, art. 171-bis c.p.c., udienza anticipata al fine di una definizione amichevole e più rapida della controversia (fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo omesso senza tener conto di un pagamento parziale anteriore al deposito del ricorso)

Differita ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c. la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c., con lo stesso decreto è possibile fissare un'udienza anticipata, destinata alla sola audizione dei difensori, e ciò anche al fine di una definizione amichevole o comunque più rapida della controversia e con minor aggravio di spese (posto che, nella specie, la convenuta opposta già in comparsa di costituzione e risposta aveva riconosciuto di aver chiesto il decreto ingiuntivo senza tener conto di un pagamento parziale anteriore al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.).

Qualora nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo le parti concordino che sia stato chiesto il decreto ingiuntivo senza tener conto di un pagamento parziale anteriore al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. 8decreto ingiuntivo richiesto, ed emesso, per la somma capitale di euro 23.058,00, quando invece l'importo corretto era di euro 18.058,00, non avendo l'opposta preso atto che, poco prima dell'instaurazione del procedimento monitorio, l'opponente aveva eseguito un bonifico per € 5.000,00), il decreto ingiuntivo va revocato e, considerato che il giudizio ex art. 645 c.p.c. non ha natura meramente impugnatoria, avendo invece ad oggetto il completo esame del rapporto dedotto in giudizio, l'attore, che ha veste sostanziale di convenuto, va condannata al pagamento della somma residua con la conseguenza che, quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo, avuto riguardo all'esito del giudizio e alla prevalente soccombenza dell'attrice, le spese vengono compensate per un quarto, con condanna dell'attrice al pagamento della residua quota di tre quarti, liquidata come da dispositivo.

## Tribunale di Bologna, sentenza del 2.12.2023

...omissis...

Si tratta di un'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (decreto 3 maggio 2023 n. 2260) emesso per la somma capitale di euro 23.058,00, oltre interessi legali e spese.

A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto di aver versato in data 8 marzo 2023, e dunque prima del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. avvenuto il 21 aprile 2023, la somma di euro 5.000,00: pertanto, "l'esatto ammontare del credito in linea capitale vantato da P. verso A. [...], non era di  $\in$  23.058,00, bensì di ( $\in$  23.058,00 -  $\in$  5.000,00 =)  $\in$  18.058,00".

L'attrice ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo nonché di "escludere o ridurre le spese della fase monitoria poste a carico di A." e di condannare la convenuta a pagare le spese processuali del giudizio ordinario di opposizione.

Costituitasi il 25 settembre 2023, la convenuta P. s.r.l. ha confermato che, "per mero errore", era stato chiesto decreto ingiuntivo per la somma capitale di euro 23.058,00, quando invece l'importo

corretto era di euro 18.058,00, "non avendo la società opposta preso atto che, poco prima dell'instaurazione del procedimento monitorio, la società opponente aveva eseguito un bonifico per € 5.000,00".

La convenuta ha precisato che il credito di euro 18.058,00 corrisponde alla somma ancora dovuta in relazione alle fatture n. 40/2022 del 9 giugno 2022, n. 48/2022 del 5 luglio 2022 e n. 56/2022 del 9 agosto 2022, emessa ciascuna per l'importo di euro 7.686,00 (IVA compresa), quale "residuo del maggior importo di € 75.600,00 che le parti avevano convenuto a titolo di corrispettivo delle attività di "coordinamento delle iniziative di comunicazione tramite i Social Media" meglio descritte nel contratto di "gestione social media" sottoscritto il 1° dicembre 2021 e decorrente da detta data al 30.11.2022 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio)".

La convenuta ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare l'attrice a pagare la somma di euro 18.058,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 "dalle rispettive date di scadenza delle singole fatture", nonché a pagare le spese processuali.

Differita ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c. la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c., con lo stesso decreto è stata fissata per il giorno 9 novembre 2023 una udienza anticipata, destinata alla sola audizione dei difensori, e ciò "anche al fine di una definizione amichevole o comunque più rapida della controversia e con minor aggravio di spese, posto che, in sostanza, non si discute della entità del credito della convenuta opposta (la quale già in comparsa di costituzione e risposta ha riconosciuto di aver chiesto il decreto ingiuntivo senza tener conto di un pagamento parziale anteriore al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.)".

Su concorde istanza delle parti, con successivo decreto è stato disposto lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza (art. 127-bis c.p.c.).

All'udienza 9 novembre 2023 il giudice, in mancanza di accordo, ha invitato i difensori alla discussione orale.

I difensori, concordando sull'opportunità di una decisione immediata, hanno ribadito le conclusioni di cui agli atti introduttivi; in subordine, il difensore della convenuta ha chiesto la compensazione parziale delle spese processuali.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

Quanto al merito, pacifici i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria, le parti concordano sul fatto che il pagamento parziale eseguito l'8 marzo 2023 ha ridotto il debito di A. I. s.p.a. da euro 23.058,00 ad euro 18.058,00.

Poiché il pagamento è avvenuto prima del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., il decreto ingiuntivo va revocato.

Considerato che il giudizio ex art. 645 c.p.c. non ha natura meramente impugnatoria, avendo invece ad oggetto il completo esame del rapporto dedotto in giudizio (cfr., fra le altre, Cass., sez. II, 10 ottobre 2022, n. 29406; Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596, par. 5.2.), l'attrice, che ha veste sostanziale di convenuta, va condannata al pagamento della somma di capitale di euro 18.058,00.

In assenza di diverse indicazioni ed atteso il tenore delle "informazioni aggiuntive" risultanti dalla contabile bancaria relativa al bonifico 8 marzo 2023 disposto dall'attrice ("RIF. 40 09/06/2022"), il pagamento della somma di euro 5.000,00 va imputato, secondo la dichiarazione di A. I. (art. 1193, comma 1, c.c.), al debito di cui alla fattura n. 40 del 9 giugno 2022 (con scadenza 10 agosto 2022), che si riduce pertanto da euro 7.686,00 (IVA compresa) ad euro 2.686,00.

Ne consegue la condanna dell'attrice al pagamento degli interessi moratori c.d. commerciali ex d.lgs. n. 231/2002 su euro 7.686,00 dal 10 agosto 2022 all'8 marzo 2023 e su euro 2.868,00 dall'8 marzo 2023 sino a saldo (fattura n. 40 del 9 giugno 2022, con scadenza 10 agosto 2022), su euro 7.686,00 dal 10 settembre 2022 sino al saldo (fattura n. 48 del 5 luglio 2022, con scadenza 10 settembre 2022), su euro 7.686,00 dal 10 ottobre 2022 sino al saldo (fattura n. 56 del 9 agosto 2022).

Le spese vanno regolate secondo una valutazione complessiva del procedimento monitorio e del presente giudizio a cognizione piena, tenuto altresì conto delle conclusioni delle parti.

L'opposta ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, di condannare l'opponente al pagamento di euro 18.058,00 oltre interessi moratori nonché "a rifondere alla P. s.r.l. le spese ed i compensi professionali di lite". In subordine, ha chiesto la compensazione parziale delle spese processuali.

Pertanto, con la revoca del decreto ingiuntivo viene meno il diritto di P. s.r.l. al pagamento delle spese concernenti la fase monitoria.

Quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo, avuto riguardo all'esito del giudizio (definito alla prima udienza) e alla prevalente soccombenza dell'attrice, le spese vengono compensate per un quarto, con condanna dell'attrice al pagamento della residua quota di tre quarti, liquidata come da dispositivo.

## **PQM**

Il Tribunale di Bologna *omissis* revoca il decreto ingiuntivo 3 maggio 2023 n. 2260; condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di euro 18.058,00 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 su euro 7.686,00 dal 10 agosto 2022 all'8 marzo 2023 e su euro 2.868,00 dall'8 marzo 2023 sino a saldo, su euro 7.686,00 dal 10 settembre 2022 sino al saldo, su euro 7.686,00 dal 10 ottobre 2022 sino al saldo; dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna l'attrice a pagare alla convenuta la residua quota di tre quarti liquidata in euro 1.910,00, l'opponente a pagare all'opposta le spese processuali liquidate in euro 2.547,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.